



Sistema Sanitario Regione Liguria

Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA - tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Maurizio CROVETTO tel. 010/548 8547
e-mail: maurizio.crovetto@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato alla fornitura di "Protesi acustiche" occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi. Lotti n. 5. Numero gara 7995968.

Risposte ai quesiti pervenuti entro il 29/01/2021

Quesito 1

Quanti operatori economici saranno aggiudicatari della gara fra tutti i partecipanti?

Risposta:

Si tratta di un accordo quadro senza un predefinito numero di aggiudicatari.

Quesito 2

La capacità economica e finanziaria (sez 6.2), in caso di consorzio ordinario di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), deve essere posseduta da tutte le imprese consorziate o solo per quelle per cui si concorre a gara?

Risposta:

Si veda la sez. 6.4 del Disciplinare di gara.

In caso di consorzio ordinario la partecipazione è prevista per tutte le imprese consorziate. Il requisito del fatturato dovrà essere posseduto dal Consorzio nel suo complesso.

Quesito 3

Cosa si intende per principali forniture negli ultimi 3 anni nella sezione 6.3? Bisogna specificare nel dettaglio tipo, modello e pazienti?

Risposta:

Sono sufficienti indicazioni generiche (es. protesi acustica ASL..... €.....; protesi acustica sig. RDBCSG €.....)

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

17



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Quesito 4

In caso di consorzio ordinario i documenti:

- devono essere firmati dal legale rappresentante, da tutte le aziende consorziate (nazionali) o solo quelle per cui si concorre a gara?
- L'istanza di partecipazione, il DGUE devono essere firmati da tutte le aziende consorziate (nazionali) o solo quelle per cui si concorre a gara della regione Liguria?

Risposta:

Il Consorzio ordinario con identità plurisoggettiva prende parte alla gara per tutte le consorziate in qualità di “mandatario”, ove a ciò legittimato dal Contratto di Consorzio. Compilare la sezione I del modello M1 integrandola opportunamente.

Ogni Azienda partecipante al Consorzio ordinario deve presentare un separato DGUE.

Quesito 5

La dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, in caso di consorzio ordinario di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), formato da MPMI, deve essere fatta ma non presentata, o si può evitare di farla?

Risposta:

Si riporta il Disciplinare di gara:

“L’offerta è corredata da: una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti”.

Si può evitare di farla.

Quesito 6

Salve richiediamo precisazioni sulla documentazione da presentare, partecipando come mandataria di una RTI costituendo (orizzontale) formata da due imprese. Il modulo M-1, relativo all’istanza di partecipazione, deve essere prodotto autonomamente da ogni azienda facente parte di un R.T.I. costituendo (secondo il disciplinare di gara). Il modulo è formato da 3 sezioni. La prima è per le singole aziende, RTI e consorzi formati, quindi in caso RTI costituendo deve essere lasciato non compilato? La seconda sezione è relativa


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

SP



alle RTI costituendi e in questo caso è da compilare. La terza sezione è relativa ai subappalti, dove si dovrebbe compilare con i dati del subappalto oppure barrando la casella "non intende affidare alcuna attività in subappalto".

Dato che nel disciplinare di gara è espressamente detto che ciascuna singola impresa in RTI costituendo dovrà formulare autonoma "istanza di partecipazione", e che questa dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o di chi ha potere di firma), qual è l'iter da seguire per dar seguito a questa richiesta? Bisogna produrre due distinte Istanze di Partecipazione (il RTI costituendo è formato da 2 imprese)? Queste due istanze, poiché riportanti le medesime informazioni in sezione 2 (nome rappresentante, anagrafica azienda, ecc di entrambe le imprese, compresa la definizione di mandataria e mandante) dovranno essere firmate in parallelo dalle due imprese? Oppure si dovranno produrre due istanze invertendo l'ordine delle aziende nella prima parte della sezione due (mandataria e mandante)? E queste devono essere entrambe firmate digitalmente in parallelo da entrambe le imprese?

Risposta:

Deve essere compilato un unico modello M1 nella sezione 2 con le firme digitali di tutti i partecipanti al costituendo RTI. Tutta la documentazione di gara dovrà essere inoltrata dalla mandataria

Quesito 7

Richiediamo precisazioni sulla documentazione da presentare, partecipando come mandataria di una RTI costituendo (orizzontale) formata da due imprese. Il modulo DGUE deve essere unico per le due imprese o autonomo per ogni impresa del RTI costituendo? E nel caso di due DGUE, entrambi i moduli dovranno essere firmati digitalmente in parallelo da entrambe le imprese?

Risposta:

Come previsto nella parte II A del DGUE se l'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri è necessario predisporre distinti DGUE

Quesito 8

Tutti i documenti vanno, oltre che firmati digitalmente, anche inviati con la marca temporale? Nel disciplinare di gara viene specificata solamente la firma digitale e l'istruzione di seguire le diciture di cui al documento "modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel". In quest'ultimo documento, sulle marche temporali, viene specificato di riferirsi al disciplinare di gara. Qualora non fosse specificato nel disciplinare di gara, possiamo assumere che non ci sia l'obbligo?

Risposta:

Non c'è obbligo di marca temporale

Quesito 9

Insieme al PASSOE bisogna allegare una ricevuta di pagamento o basta esclusivamente il PASSOE ricevuto

Risposta:



Non c'è obbligo di pagamento contributo ANAC, trattandosi di gara indetta entro il 31/12/2020.

Quesito 10

Per quanto riguarda un RTI costituendo, formato da due imprese, per ottenere la riduzione della cauzione della fidejussione, entrambe le imprese devono avere la certificazione di qualità (ISO 9001) o basta solo che l'abbia l'impresa Mandataria? In caso di certificazione in attesa di audit (che avverrà nei primi giorni di febbraio 2021), e quindi in caso di non ricezione nei termini temporali previsti del certificato, può essere valida una dichiarazione dell'ente certificatore che attesta l'avvenuta certificazione o il verbale di audit firmato digitalmente?.

Risposta:

Non è chiaro se si tratta di RTI orizzontale o verticale.

In caso di RTI orizzontale tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento devono essere in possesso della certificazione.

La certificazione deve essere posseduta alla data di sottoscrizione della istanza di partecipazione.

Quesito 11

Premesso che nel documento "Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice dei contratti" si legge che la procedura di cui trattasi darebbe origine a un sistema di accreditamento/convenzionamento basato su una "qualificazione" sia degli operatori commerciali (e degli audioprotesisti ad essi collegati) che dei dispositivi, nell'ambito di un prezzo massimo e di condizioni contrattuali omogenee stabilite attraverso le regole dell'evidenza pubblica. Si anticipa che con gli operatori qualificati nell'Accordo Quadro della procedura verrà stipulato un contratto con il quale la ditta si obbliga ad accettare l'emissione di Ordini di Fornitura (OdF) entro il limite dell'Importo Massimo Contrattuale, definito pari alla base d'asta complessiva;

Premesso altresì che l'art. 16 del disciplinare prevede che "A.Li.Sa. – CRA sulla base delle risultanze degli atti di gara formerà una graduatoria di operatori qualificati per ciascun lotto"; Considerato che l'art. 2 del disciplinare prevede che: 2 Con l'aggiudicatario della presente procedura (di seguito anche solo "Fornitore"), A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto stipulerà un'unica Convenzione ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 s.m.i., conforme allo Schema di Convenzione (Allegato A.2 del Progetto), con il quale verranno regolamentati i Contratti di fornitura attuativi della medesima Convenzione, stipulati dai singoli Enti mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura attraverso il sistema NECA.

SI CHIEDE DI CHIARIRE E CONFERMARE CHE nel caso di specie ad esito della procedura di gara si avrà un sistema di accreditamento/convenzionamento basato su una "qualificazione" degli operatori commerciali (e degli audioprotesisti ad essi collegati) nonché dei relativi prodotti/dispositivi e quindi la stipula per ciascun lotto di un accordo quadro ex art. 54 D.lgs 50/2016 con una pluralità di operatori economici e che gli ordinativi di fornitura saranno assegnabili a ciascuno degli operatori economici in graduatoria di ciascun lotto.

Risposta:

Si conferma.

MP



Quesito 12

Nel caso di conferma che nel caso di specie ad esito della procedura di gara verrà stipulato, per ciascun lotto, un accordo quadro con pluralità di operatori economici, premesso che l'art. 54, comma 4 lett. a) prevede che la disciplina di gara relativa ad accordo quadro con pluralità di operatori economici debba predefinire "le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione si", si chiede di chiarire, anche alla luce di quanto previsto dal considerando 61 della direttiva 24/2014/CE, sulla base di quali condizioni oggettive ex art. 54, comma 4, lett. a) dlgs 50/2016 verranno assegnati gli ordinativi di fornitura a valle della stipula dell'accordo quadro. In particolare, si chiede di chiarire se debba considerarsi prevalente il criterio dell'appropriatezza terapeutica rispetto alle esigenze del singolo assistito.

Risposta:

Si riporta l'art. 1 del Capitolato tecnico-prestazionale.

"Nell'ambito dell'elenco degli operatori economici qualificati nell'Accordo Quadro, all'interno della gamma dei prodotti offerta per ciascun lotto, le Aziende Sanitarie potranno autorizzare di volta in volta la fornitura sulla base di una o più delle seguenti condizioni:

- maggiore appropriatezza degli ausili offerti rispetto ai bisogni clinici dei pazienti, anche in relazione alla convenienza economica della offerta;*
- miglior rapporto qualità/prezzo degli ausili disponibili (OEPV);*
- localizzazione geografica, per una maggior praticità del paziente nella fruizione dei servizi di adattamento / personalizzazione;*
- continuità per i pazienti già portatori di un ausilio che necessitano di attività di assistenza e manutenzione.*


e/o potranno lasciare la scelta dell'operatore economico al paziente sulla scorta del rapporto fiduciario con il medesimo, sempre però in ossequio al contenuto della prescrizione medica e nell'ambito dell'elenco degli operatori e per gli ausili qualificati nell'Accordo Quadro."

Quesito 13

Fermo quanto precede, con riferimento alle premesse del Capitolato Speciale, dove si legge: "Nell'ambito dell'elenco degli operatori economici qualificati nell'Accordo Quadro, all'interno della gamma dei prodotti offerta per ciascun lotto, le Aziende Sanitarie potranno autorizzare di volta in volta la fornitura sulla base di una o più delle seguenti condizioni:

- maggiore appropriatezza degli ausili offerti rispetto ai bisogni clinici dei pazienti, anche in relazione alla convenienza economica della offerta;
- miglior rapporto qualità/prezzo degli ausili disponibili (OEPV);
- localizzazione geografica, per una maggior praticità del paziente nella fruizione dei servizi di adattamento / personalizzazione;
- continuità per i pazienti già portatori di un ausilio che necessitano di attività di assistenza e manutenzione.

e/o potranno lasciare la scelta dell'operatore economico al paziente sulla scorta del rapporto fiduciario con il medesimo, sempre però in ossequio al contenuto della prescrizione medica e nell'ambito dell'elenco degli operatori e per gli ausili qualificati nell'Accordo Quadro."



si chiede di chiarire se il paragrafo sopra riportato sia da intendere nel senso che sarà comunque sempre garantita la libertà di scelta dell'operatore economico da parte del paziente che manifesti una propria preferenza sulla scorta del rapporto fiduciario, purchè nel rispetto della prescrizione medica e nell'ambito degli operatori accreditati per mezzo della Gara.

Risposta:

Sono le ASL che autorizzano la fornitura, secondo i criteri sopra esposti.

Quesito 14

Con riferimento alla partecipazione di soggetti aggregati in forma di rete d'impresa (rete con soggettività giuridica), si richiede:

a. se i requisiti per la partecipazione attinenti alla capacità economica e alle forniture degli ultimi tre anni (punti 6.2. e 6.3 del Disciplinare di Gara) debbono essere dimostrati dalla rete nel suo complesso, dalla mandataria o da ciascun singolo retista.

b. Qualora i requisiti di cui sopra debbano essere dimostrati da ciascun singolo retista, si evidenzia che nel caso di Amplifon Rete, con l'eccezione della retista Amplifon S.p.A., gli altri retisti operano normalmente quali agenti di commercio di Amplifon S.p.A. medesima, e pertanto il loro fatturato (riportato nei relativi bilanci o dichiarazioni IVA/modelli unici) è esclusivamente costituito dalle provvigioni derivate dalla vendita degli apparecchi acustici da loro promosse verso i clienti di Amplifon S.p.A. mediante l'opera dei tecnici audioprotesisti che lavorano nelle rispettive società. Le fatture dei retisti/agenti di commercio sono infatti emesse solo verso Amplifon S.p.A. e sono relative alle provvigioni. La proprietà degli apparecchi acustici passa invece direttamente da Amplifon S.p.A. al cliente, di talché le fatture per la vendita degli apparecchi acustici e dei servizi collegati intercorrono solo tra Amplifon S.p.A. e il cliente. Si richiede quindi di chiarire, con riferimento al Fatturato e alle Forniture degli ultimi tre anni, se gli altri Retisti debbano indicare il fatturato provvigionale verso Amplifon S.p.A. e come Forniture degli ultimi tre anni quelle tra Amplifon S.p.A. e la ASL di riferimento nei quali abbiano prestato la loro attività di Agenti di commercio mediante l'opera dei loro tecnici audioprotesisti.

Risposta:

Non sono noti alla scrivente i contenuti del Vs. contratto di rete.

Verosimilmente, se si tratta di rete assimilabile a RTI verticale (...) il requisito del fatturato dovrà essere posseduto dalla sola mandataria.

La distinzione tra RTI orizzontali e RTI verticali [...] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l'RTI orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'RTI verticale è connotato dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta peculiari, distinte, specifiche competenze, diverse da quelle delle mandanti.

Quesito 15

Per quanto riguarda le caratteristiche minime richieste per il Lotto 4 "Apparecchio Acustico Retroauricolare per via aerea (BTE) di media potenza con ricevitore all'interno del dispositivo (Gruppo 1)": dalla lettura del Capitolato tecnico e prestazionale di Gara (pag. 10, laddove si richiede che il dispositivo sia



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

“alimentato da pila 13, 675 o ricaricabile”) sembrerebbe che si debbano escludere gli apparecchi acustici alimentati da pila tipo 312. Si evidenzia al riguardo l'esistenza di diversi modelli di apparecchi acustici, alimentati appunto con pila 312, che possiedono tutte le restanti caratteristiche tecniche previste dal capitolato per il lotto 4.

Si chiede di chiarire se, a parere di codesta spettabile Stazione Appaltante, siano quindi ammessi all'offerta per il lotto 4 anche apparecchi alimentati da pila 312, anche al fine di non limitare a priori la gamma di modelli offerta.

Risposta:

Viene corretto il capitolato tecnico prevedendo per il lotto 4 anche apparecchi alimentati da pila 312

Quesito 16

Relativamente alle caratteristiche minime e premiali richieste per il Lotto 5 “Apparecchio Acustico Retroauricolare per via aerea (BTE) di elevata potenza con ricevitore nel condotto uditivo esterno (rite o ric) (GRUPPO 2)”:

con riferimento alla richiesta di uscita massima di picco superiore a 130 dB e di guadagno di picco superiore a 65 dB (caratteristica minima) o, rispettivamente, a 140 dB e 75 dB (c. premiale), si evidenzia che gli apparecchi con ricevitore esterno (RITE o RIC) alimentati da pila 13, 312 o ricaricabile - secondo quanto richiesto dal capitolato - sono generalmente quelli di potenza meno elevata e solo in pochi modelli raggiungono le caratteristiche minime indicate, mentre nessun apparecchio - effettuando un'analisi tra quelli prodotti da quattro tra i maggiori fabbricanti a livello mondiale - è in grado di soddisfare le caratteristiche premiali. Si avrebbe quindi una significativa riduzione della gamma di prodotti offerta, con evidente danno degli assistiti in termini di minor possibilità di scelta e di prestazioni inferiori. Le potenze richieste risultano invece agevolmente conseguibili da apparecchi BTE con chiocciola, in particolare se alimentati da pila 675

Si chiede quindi se, a giudizio di codesta spettabile Stazione Appaltante, siano ammessi all'offerta per il lotto 5 anche modelli BTE alimentati con pila 675.

Risposta:

Viene corretto il capitolato tecnico prevedendo per il lotto 5 anche apparecchi alimentati da pila 675

Quesito 17

Relativamente al requisito prevista dal Capitolato “L'involucro di tutti gli ausili deve avere robustezza testata in modo da resistere a cadute da 2 metri su superficie rigida senza conseguenze”, si evidenzia che, a quanto consta, lo standard di qualità applicato dalla totalità dei fabbricanti sia quello che prevede la resistenza alla caduta da un'altezza di 1,5 metri (secondo IEC 60601-2-66). Si richiede di chiarire pertanto se il possesso del requisito sopradetto (resistenza a caduta da un'altezza di 1,5 metri) possa essere considerato valido in luogo del requisito della resistenza alla caduta da un'altezza di 2 metri, evidenziando che, in caso contrario, l'offerta di prodotti con tale caratteristica per tutti i lotti risulterebbe estremamente ridotta o nulla.

Risposta:

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

SP



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Viene corretto il capitolato tecnico paragrafo 6.1 prevedendo per tutti gli ausili resistenza alla caduta da un'altezza di 1,5 metri anziché 2 metri.

Il Dirigente RUP
Dott. Riccardo Zanella

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it